

DELIBERA N. 405/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
TESTATA GIORNALISTICA ELETTRONICA “ABRUZZOWEB” PER
ADEGUAMENTO SPONTANEO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA
256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la nota del 23 novembre 2021 (prot. n. 0458518) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della società Enfasi srl, testata giornalistica online www.abruzzoweb.it, per la presunta violazione del regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP, in materia di sondaggi. In particolare, si rilevava che un esponente politico aveva incentrato le proprie dichiarazioni sui dati di un presunto sondaggio asseritamente da questi commissionato, senza fornire ai fruitori dell’articolo alcun elemento formale richiesto dalla normativa vigente per la corretta identificazione del sondaggio stesso. La testata giornalistica, ricevuta la contestazione, ha svolto i necessari accertamenti in ordine all’esistenza del sondaggio e l’esponente politico ha ammesso di aver fatto riferimento ad una manifestazione di opinione che non rivestiva tutti i crismi per poterla definire sondaggio; pertanto, la testata ha pubblicato, in data 19 novembre, un articolo in cui ha dato conto della contestazione e della reale natura delle dichiarazioni del politico, non riconducibili ad alcun sondaggio. Il Comitato, nel prendere atto delle

controdeduzioni del 13 novembre e dell'adeguamento del 19 novembre, ha proposto l'archiviazione del procedimento per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, l'articolo del 19 novembre 2021;

CONSIDERATO che la ratio del regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP è quella di garantire la correttezza e la completezza dell'informazione in materia di sondaggi, in particolare nello stabilire, all'art. 4, l'obbligo di pubblicazione della nota informativa, e all'art. 2, comma 2, il divieto di denominare "sondaggi" le rilevazioni prive dei requisiti di scientificità propri dei sondaggi;

CONSIDERATO che la testata giornalistica, di fronte alle dichiarazioni di un soggetto intervistato in merito all'esistenza di un sondaggio, ha l'onere di condurre adeguate verifiche e informare i propri lettori, come stabilito anche dalla "Carta dei doveri del giornalista" sottoscritta, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'8 luglio 1993, richiamata nella citata delibera;

RITENUTO che la pubblicazione dell'articolo del 19 novembre 2021 contiene i risultati delle verifiche effettuate dalla testata giornalistica e configura adeguamento spontaneo alla normativa vigente;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo in merito all'idoneità dell'adeguamento spontaneo posto in essere dalla testata;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Enfasi srl, testata giornalistica abruzzoweb.it e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2021

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba